

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

In data 6 dicembre 2016 si sono incontrati la Società Zeis Excelsa spa, nella persona di Cristina Pezzin e le OO:SS nelle persone di Sandro Pagaria per la FILCAMS CGIL Nazionale, Marco Demurtas per la FISASCAT CISL Nazionale e Antonio Vargiu per la UILTUCS Nazionale

Premesso

- che in data 15.11.2016 la ZEIS Excelsa s.p.a. ha avviato la procedura di licenziamento collettivo per la chiusura n. 6 punti vendita sul territorio nazionale per un totale dipendenti n.21 lavoratori dipendenti ;
- che in data 6 dicembre 2016 veniva inviata nota integrativa alla domanda di apertura di procedura mobilità a rettifica del numero dei punti vendita indicati nella domanda di cui sopra;
- che nell'ambito della trattativa sindacale la ZEIS Excelsa s.p.a. evidenziava la necessità di procedere alla apertura di una procedura di riduzione del personale riguardante i lavoratori occupati su punti vendita già chiusi o di prossima chiusura stante l'impossibilità di ricollocare gli stessi presso punti vendita ancora aperti sul territorio nazionale, atteso che le proposte di trasferimento o ricollocazione presso i suddetti punti vendita non hanno trovato accoglimento trattandosi di spostamenti generalmente superiori ai 100 km dalle residenze abituali.

Tutto ciò premesso

- Le parti concordano sull'utilizzo della mobilità ordinaria ex L. 223/91 per n 21 lavoratori eccedentari già occupati nei punti vendita chiusi o in prossima chiusura sull'intero territorio nazionale.
- Le parti si danno atto di aver individuato criteri di scelta sostitutivi rispetto a quelli indicati dall'art. 5 co. 1 della L. 223/91. Conseguentemente ai sensi dell'art. 24 della L. 223/91, nell'ambito delle qualifiche professionali eccedenti e nel rispetto delle imprescindibili esigenze tecnico/produttive organizzative, saranno collocati in mobilità i lavoratori che esprimano la loro volontà di non opporsi al licenziamento e per i quali l'azienda reputi fungibile la figura professionale del richiedente;
- L'azienda pertanto si riserva di valutare, tenuto conto delle proprie esigenze tecnico produttive ed organizzative, la domanda di collocazione in mobilità del personale che manifesti la volontà di non opporsi al licenziamento.
- Le parti concordano che i licenziamenti potranno essere intimati in deroga ai termini previsti dall'art. 24 della legge 223/91 entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale.



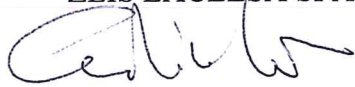
- In favore dei lavoratori eccedentari già occupati su punti vendita chiusi o di prossima chiusura e che dichiareranno la propria volontarietà ad essere collocati in mobilità, l'azienda riconoscerà 6 mensilità media annue lorde.

Con separate intese saranno definiti i criteri di calcolo e modalità di erogazione di un incentivo all'esodo in aggiunta al TFR ed alle competenze di fine rapporto .

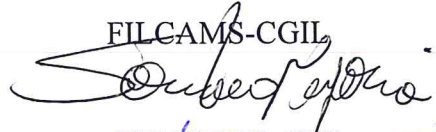
L'importo relativo sarà erogato, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli art. 410 e 411 c.pc e con rinuncia all'impugnazione del licenziamento ed a qualsiasi altra pretesa nei confronti della Società.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto di aver esperito con esito positivo a tutti gli effetti, la procedura di cui al combinato disposto degli artt.4 e 24 L. 223/91 e dichiarato altresì di ritenere sanati eventuali vizi della comunicazione di apertura della procedura stessa.

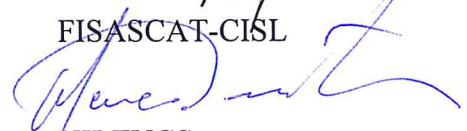
ZEIS EXCELSA SPA



FILCAMS-CGIL



FISASCAT-CISL



UILTUCS

